



VERBALE N. 17 DELL'ADUNANZA DEL 29 APRILE 2014

All'adunanza hanno partecipato il Presidente Mauro Vaglio, il Consigliere Segretario Pietro Di Tosto, il Consigliere Tesoriere Antonino Galletti nonché i Consiglieri Alessandro Cassiani, Antonio Caiafa, Domenico Condello, Isabella Maria Stoppani, Mario Scialla, Roberto Nicodemi, Riccardo Bolognesi, Mauro Mazzoni, Matteo Santini, Aldo Minghelli.

Dimostrazione voto elettronico (Soc. GISA)

- Si rinvia la dimostrazione al 16 maggio 2014 ore 12.00, in occasione della riunione dei Presidenti Distrettuali e delle Unioni Territoriali.

Regolamento sulla formazione continua del Consiglio Nazionale Forense

- Il Presidente Vaglio, il Consigliere Segretario Di Tosto ed il Consigliere Tesoriere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, gli ultimi due quali responsabili del Centro Studi, facendo seguito a quanto deliberato nell'adunanza del 13 marzo 2014 con invito a tutti i Consiglieri a far pervenire alla Segreteria le proprie osservazioni entro il 23 aprile 2014, riferiscono di avere predisposto le osservazioni che seguono sulla bozza di regolamento per la formazione continua approvata nella seduta del Consiglio Nazionale Forense del 21 febbraio u.s.

Comunicano che la scadenza del termine per la formulazione delle eventuali proposte, corredate di breve motivazione, con modalità telematica sulla pagina <http://goo.gl/86HeiB> è stata fissata per il 5 maggio p.v., tuttavia, in considerazione delle corpose osservazioni svolte, ritengono che non possa essere compilato un semplice formulario ma che si debba trasmettere al C.N.F. e agli altri Ordini per intero la presente delibera.

OSSERVAZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA SUL REGOLAMENTO C.N.F. PER LA FORMAZIONE CONTINUA

La nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense (L. 247/12) all'art. 11 testualmente stabilisce quanto segue:

1. L'avvocato ha l'obbligo **di curare il continuo e costante aggiornamento** della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia.
2. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1: gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.
3. **Il C.N.F. stabilisce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi, superando l'attuale sistema dei crediti formativi.**
4. L'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.
5. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione



professionale per avvocati”.

La norma è chiara e non pone dubbi nello stabilire che l'avvocato ha esclusivamente l'obbligo di **aggiornamento** della propria competenza professionale e nell'attribuire al Consiglio Nazionale Forense il compito di stabilire le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di **aggiornamento** da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione **dell'attività di aggiornamento** a cura degli Ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi.

La norma spiega in modo inequivocabile che la formazione continua consiste **nell'aggiornamento da parte dell'avvocato delle proprie competenze al fine di assicurare** la qualità delle sue prestazioni contribuendo altresì al migliore svolgimento dell'attività forense.

L'**articolo 1** della “bozza di regolamento” predisposto dal C.N.F. afferma, in difformità della norma di legge, che la formazione continua si articola in due distinti ambiti:

- a) l'**aggiornamento**, quale attività finalizzata all'adeguato mantenimento e sviluppo delle competenze tecnico-giuridiche del professionista, attinenti alle materie oggetto dell'esercizio dell'attività professionale;
- b) la **formazione**, quale attività finalizzata all'acquisizione di nuove competenze, non necessariamente tecnico-giuridiche, ma anche di natura interdisciplinare, utili ad un miglior esercizio della professione ed alla crescita del professionista.”

La distinzione nei due suindicati “ambiti” fatta dal C.N.F. non trova alcuna giustificazione e non è prevista dall'art. 11 della legge 247/12 sopra riportata.

E' quindi proprio il concetto di base sul quale viene predisposto il Regolamento del C.N.F. che non si può condividere.

Appare evidente il bizantinismo con il quale è stata stilata la norma e che caratterizza tutto il regolamento approntato dal C.N.F., in netto contrasto con quanto asserisce la stessa relazione di accompagnamento della predetta bozza: “Il regolamento si articola in sei titoli e 24 articoli ed è improntato alla semplificazione e razionalizzazione dell'intero sistema della formazione ...”.

La relazione di accompagnamento alla “bozza di regolamento” spiega poi che: “l'obbligo formativo viene coniugato con il principio della libertà di formazione (art. 4) teso a consentire all'avvocato la scelta degli eventi da seguire il più ampia possibile e coerente con i propri fabbisogni formativi”.

L'**articolo 4** della “bozza di regolamento” al comma 1 prevede: “Ogni iscritto può scegliere liberamente le attività formative alle quali partecipare sulla base delle proprie esigenze di aggiornamento e formazione professionali, anche in relazione ai settori di attività nei quali esercita prevalentemente la professione”.

Appare evidente invece che, pur avendo stabilito tale principio, il C.N.F. adotta regole che di fatto, e a volte espressamente, condizionano o discriminano la scelta di una modalità di aggiornamento rispetto ad un'altra, prevedendo, ad esempio, criteri per l'accreditamento del tutto discrezionali in base a principi del tutto soggettivi.

Al **comma 4 e 5 dell'art. 1** della “bozza del regolamento” viene spiegato in cosa consiste l'attività di aggiornamento e quella di formazione.

Più precisamente si afferma che:

- a) l'**attività di aggiornamento** consiste: nella frequenza di seminari, convegni, incontri di studio, tavole rotonde e dibattiti aventi contenuto tipico delle materie e delle categorie del diritto positivo e processuale (?) **la cui durata non ecceda una giornata di studio;**

(Frosoni V. voce *Diritto positivo* in *Enc. Dir. Vol. XII*, pag. 653: “Con il termine *diritto positivo* la



dottrina giuridica contemporanea identifica e qualifica il diritto, nella sua concreta, e dunque, storica determinazione; ... Per diritto positivo si intende quella zona o fascia dell'esperienza giuridica stessa, che viene a costituirne la parte mediana, o centrale: esso è chiamato diritto "positivo", perché caratterizzato dalla presenza di reazioni vitali e dalla possibilità della loro rilevazione in sede scientifica; ossia, è positivo non soltanto perché posto o positum in senso passivo, ma perché esso è attivo e in funzione, è forma ed è azione". Il diritto processuale, perciò, fa parte del diritto positivo. Che cosa sta a significare la distinzione riportata nella norma?)

b) l'**attività di formazione** consiste nella frequenza di corsi che presentano contenuti articolati (?) a seconda dell'obiettivo professionale da perseguire e tendono all'acquisizione di conoscenze nuove o ulteriori anche in ambito diverso da quello giuridico (?), purché dirette all'accrescimento di competenze necessarie per l'esercizio dell'attività professionale grazie alle quali il professionista è in grado di raggiungere obiettivi professionali prefissati (?).

Imprecisione e confusione, altro che semplificazione e chiarezza.

E' risaputo che per **aggiornamento**, nel comune significato linguistico, si intende: "il rinnovare le cognizioni di qualcuno" ovvero "revisione e incremento di conoscenze e competenze", quindi "l'approfondimento delle conoscenze già acquisite e l'apprendimento delle nuove, nell'ambito di una o più discipline che caratterizzano la professionalità dell'interessato a tenersi al corrente, rinnovare la propria preparazione culturale, tecnica e professionale" al fine di migliorare le proprie competenze, così come richiesto dall'art. 11 della L. 247/12.

Ed allora appare evidente il contrasto con la definizione che si dà di **formazione** nel regolamento volendola distinguere **dall'aggiornamento**. Infatti non si può certo condividere l'affermazione secondo cui la "formazione" consiste nel perseguire e tendere all'acquisizione di conoscenze nuove o ulteriori partecipando a corsi articolati (?) in quanto anche tutto ciò costituisce già attività propria dell'aggiornamento.

Del resto l'aggiornamento delle competenze è un fatto soggettivo che varia da avvocato ad avvocato ed allora come si fa a stabilire che quel determinato corso da accreditare rientra nell'attività di aggiornamento o di formazione se non si conoscono le competenze dei partecipanti???!!!!

La bozza di regolamento prova a chiarire questo concetto con l'unico risultato di aumentare la confusione.

Infatti sempre all'**articolo 1, comma 4 lettera a)** si precisa, riferendosi all'attività di aggiornamento: "... la cui durata non ecceda una giornata di studio." Invece al **comma 5 lettera a)** per quanto concerne la formazione si afferma che: "costituiscono attività di formazione : a) corsi di formazione di breve, media e lunga durata".

Anche questi ulteriori parametri indicati dal C.N.F. non permettono di distinguere nella realtà l'aggiornamento dalla formazione.

Infatti il regolamento non spiega se per breve s'intenda mezza giornata o una giornata, così come nulla è dato sapere su cosa si debba intendere per media e lunga. Anche in questo caso la discrezionalità di chi dovrà attribuire l'accREDITAMENTO e i relativi crediti formativi è assoluta.

Solo al successivo **articolo 10 comma 3** si statuisce che "ai fini dell'accREDITAMENTO, le attività di cui all'articolo 1, comma 5 lettere a), b), c), d) ed infine e) devono avere una durata minima di due giornate di studio...", restano quindi esclusi i congressi giuridici nazionali e distrettuali ...!!!!

Ma vi è di più: la formazione a distanza (FAD) è prevista solo per le attività di aggiornamento e non di formazione, ponendo un limite che non trova alcun fondamento né ragione.



Altrettanto incomprensibile, in un mondo che va sempre di più verso la telematizzazione (anche del processo), è il motivo per cui si limita al 30% del totale dei crediti formativi la possibilità di conseguirli in modalità FAD.

Lo strumento moderno telematico in questo modo viene praticamente bandito dal C.N.F. senza alcuna ragione e giustificazione, consentendo solo l'acquisizione di sei crediti formativi per anno in modalità FAD, ad esclusivo danno degli avvocati che esercitano in grandi città e di quegli Ordini che non sempre dispongono di soluzioni logistiche adeguate per garantire a tutti gli iscritti la partecipazione agli eventi formativi.

In buona sostanza ancora una volta si condiziona la libertà di scelta tra le diverse attività formative, proprio quando viene introdotto obbligatoriamente il processo telematico.

L'**articolo 2** della bozza del regolamento è dedicato alle "definizioni".

La **lettera g)** stabilisce: "per FAD s'intende la formazione a distanza, ovvero attività formative anche con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione".

Per ben due volte si dice espressamente che tramite FAD si realizza **l'attività di formazione**, quindi per quanto definito all'articolo 1 l'evento svolto in modalità FAD realizza una attività di formazione.

E allora appare legittimo chiedersi perché la formazione a distanza in base all'articolo 1 comma 4 lettera b è prevista solo per le attività di aggiornamento.

Ancora una volta è evidente la contraddittorietà e la poca chiarezza delle diverse norme (e siamo solo all'art. 2).

Nello stesso **articolo 2 lettera b)** della bozza di regolamento si precisa che: "per attività formativa o iniziativa formativa si intende ogni attività promossa, organizzata o prevista ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di formazione, che comprende sia le attività di aggiornamento che le attività di formazione ...". **La confusione è ormai totale.**

Infatti, laddove debba sussistere proprio questa distinzione assurda tra formazione ed aggiornamento, dovrebbe anche essere ovvio che se uno si aggiorna svolge una attività di aggiornamento, così come se uno si forma svolge un'attività di formazione ...

Invece se nelle attività di formazione sono ricompresi sia l'aggiornamento che la formazione, in cosa si distingue la formazione dall'attività di aggiornamento?

L'**articolo 2 alla lettera e)** spiega che: gli eventi a rilevanza nazionale ovvero eventi seriali sono quelle attività di aggiornamento, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a) che, organizzate dagli stessi soggetti promotori (non si capisce da chi altri), acquistano interesse o sono fruibili su gran parte del territorio nazionale, prevedendo la ripetizione di identici programmi in più fori di diversi distretti nel medesimo anno formativo".

In base a questa norma vengono esclusi i "congressi giuridici nazionali e distrettuali" così come i master di I e II livello che per il disposto dell'articolo 1 comma 5 lett. b) e f) possono essere oggetto solo dell'attività di formazione e non di aggiornamento.

L'assurdità e contraddittorietà di tale disposto è del tutto evidente ed è tale che risulta difficile persino trovare una qualche spiegazione logica. Come si può sostenere da una parte che i congressi giuridici nazionali rientrano solo nelle attività di formazione e non di aggiornamento (art. 1 comma 5 lett. f) e dall'altra che per eventi di rilevanza nazionale si debbono intendere solo quelli di aggiornamento (art. 2 lett. e), escludendo così i congressi nazionali?

All'**articolo 10 comma 2** della bozza del regolamento si legge: "ai fini dell'accreditamento, le attività ed iniziative formative di cui all'articolo 1 comma 4 (aggiornamento) **devono essere sottoposte alla**



valutazione degli iscritti che vi partecipano, anche con modalità telematiche". Cioè per ottenere l'accreditamento di un'attività di aggiornamento gli iscritti devono esprimere la loro valutazione sull'evento!

In buona sostanza, la lettura testuale dell'art. 10 determina l'impossibilità di ottenere l'accreditamento di un evento di aggiornamento prima del suo svolgimento poiché è richiesta, "ai fini dell'accreditamento", la valutazione di tale evento da parte "degli iscritti che vi partecipano", i quali oltretutto dovrebbero quindi esprimere un giudizio qualitativo ponderato....!!! Ma con quali competenze, ad esempio, un tirocinante abilitato potrà esprimere una valutazione su un evento di aggiornamento i cui relatori sono ad esempio il Consigliere Rodorf o l'avvocato Coppi o il Presidente prof. Zagrebelsky o Presidente prof. Onida solo per fare qualche nome? Con quali criteri, in quali tempi e modalità, devono essere espresse le valutazioni? Non si sa, la bozza di regolamento nulla dice. Sempre l'**articolo 10 comma 3** afferma che per le attività di formazione (non per quelle di aggiornamento) devono avere una durata minima di due giornate con un minimo di sei ore ciascuna e si deve "prevedere una valutazione al fine di verificare l'effettivo accrescimento delle competenze maturato".

Come si può vedere si privilegia il contenuto dei corsi, ma nulla si dice di come devono essere organizzate, svolte e chi debba esprimere le valutazioni.

Il **comma 3 dell'articolo 4** che tratta della libertà di formazione stabilisce che "ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo potrà altresì essere riconosciuta la validità di attività formative non previamente accreditate, svolte in Italia o all'estero, ai sensi del successivo articolo 20".

Il **comma 6 dell'articolo 20** stabilisce che deve essere fatta la domanda entro 90 giorni dallo svolgimento dell'evento, corredata dall'attestato di partecipazione e da tutta la documentazione necessaria a verificare la sussistenza e il rispetto dei "criteri stabiliti" nella bozza del regolamento. La possibilità che un partecipante possa presentare tutta la documentazione per l'assolvimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento di un evento è pressoché impossibile. Basti chiedersi come potrà fare, al fine di rispettare i criteri stabiliti per l'accreditamento, a presentare le valutazioni espresse dagli iscritti o, addirittura, il risultato delle verifiche di apprendimento dei partecipanti.

L'**articolo 20**, come già in parte anticipato, tratta della procedura di accreditamento.

In particolare il **comma 4** prevede che gli organi competenti "si pronunciano sulla domanda di accreditamento Attribuendo il numero di crediti formativi sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui all'articolo precedente ...".

L'**articolo 19** così recita: L'accreditamento delle attività formative (quindi sia aggiornamento che formazione) viene concesso sulla base dei criteri di seguito indicati:

- a) Predeterminazione degli obiettivi formativi dell'iniziativa o attività;
- b) Tipologia (livello base, avanzato, specialistico);
- c) **Numero dei partecipanti;**
- d) Durata;
- e) **Attualità dell'argomento;**
- f) Attinenza alla professione, per natura tecnico giuridica del tema;
- g) Carattere interdisciplinare del tema;
- h) **Taglio pratico e operativo;**
- i) Tipologia e qualità dei supporti di ausilio all'esposizione (quali proiezione di filmati, uso di diapositive e la distribuzione anticipata di materiale di studio);



- j) Metodologia didattica adottata (ad esempio simulazione, tavola rotonda, lezione frontale);
- k) **Partecipazione e interattività (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare dei quesiti);**
- l) Metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione come verifiche intermedie e verifica finale; strumenti di consultazione e dibattito permanenti (blog, wiki, forum);
- m) Coerenza dei contenuti rispetto alla tipologia di attività formativa;
- n) **Valutazione dei curricula dei relatori in relazione alla pertinenza delle esperienze ed alle qualifiche possedute rispetto all'argomento oggetto di trattazione ed alla metodologia didattica adottata;**
- o) **Coinvolgimento dei partecipanti in un prodotto finale quale documento o pubblicazione;**
- p) **Elaborazione e distribuzione di un questionario di valutazione finale dell'evento.**

Appare superfluo spiegare le ragioni per le quali tali criteri sono assolutamente discrezionali e non oggettivi. E' da evidenziare poi l'inopportunità di prevedere una valutazione dei curricula dei relatori senza stabilire dei criteri sulle competenze di chi è chiamato ad esprimere tale valutazione.

Solo per le attività di formazione, con esclusione dei congressi giuridici nazionali e distrettuali e delle attività di aggiornamento, l'**articolo 10** prevede "una valutazione finale al fine di verificare l'effettivo accrescimento delle competenze maturato".

Non è previsto però alcun criterio per procedere in modo conforme a tale valutazione delle singole attività di formazione.

Nella **relazione di accompagnamento** si legge "l'articolo 11 comma 3 della legge professionale impone il superamento de «l'attuale sistema dei crediti formativi». L'interpretazione data alla lettera della legge ha portato a ritenere superato l'"attuale" sistema di attribuzione dei crediti con l'equivalenza 1 ora = 1 credito, con l'introduzione di un diverso criterio, più oggettivo e qualitativamente efficace, che potremmo definire "crediti/evento". Premesso, infatti, che l'unità di misura della formazione, universalmente riconosciuta e utilizzata è comunque il CF (credito formativo), l'attribuzione dei crediti, compresi tra un minimo ed un massimo, **viene completamente slegata dal dato esclusivamente temporale (che comunque rimane tra i criteri di valutazione)** e fa seguito alla valutazione complessiva dell'evento sulla base dei criteri oggettivi predeterminati, secondo la tipologia dell'evento stesso".

Brevissime considerazioni:

- a) L'interpretazione data al significato della norma che prevede il "superamento dell'attuale sistema di attribuzione dei crediti" è assolutamente opinabile.
- b) Come si è già evidenziato i criteri previsti dalla bozza di regolamento sono discrezionali e non oggettivi.
- c) L'**articolo 18 comma 1 e 2** del regolamento indica la misura minima e massima dei crediti formativi che possono essere attribuiti per evento, usando come riferimento la durata dell'attività formativa e quindi non è per nulla slegata dal dato temporale e, in ogni caso, non avendo indicato parametri oggettivi, il risultato sarà che per uno stesso evento un COA potrà attribuire un numero di crediti formativi diversi da un altro.

Non solo, nello stesso COA il medesimo tipo di evento formativo svolto da diversi soggetti potrà ottenere un numero di crediti differenti dall'altro, con conseguenti strascichi polemici.

Peraltro, l'**articolo 18** prevede per gli eventi di **mezza giornata** da 1 a 3 crediti e per quelli di **un giorno** da 3 a 5 (dunque, la matematica diventa un'opinione e la giornata intera non è il mero



raddoppio della mezza, né si dice come dovrà essere esercitata la discrezionalità tra il minimo e il massimo dei crediti), per quelli di **più giornate** da 6 a 20.

In base a tali criteri di attribuzione dei crediti formativi, **sono banditi gli eventi formativi di durata inferiore a mezza giornata**, con grave danno per gli Avvocati che, avendo poco tempo a disposizione, preferiscono seguire più eventi brevi di un paio d'ore al giorno, saltando eventualmente anche il pranzo, piuttosto che impegnare ogni volta almeno mezza giornata lavorativa.

Quale è la ratio dell'**articolo 15**, secondo il quale è previsto che i COA possano accreditare solo eventi della durata massima di una giornata? Si tratta evidentemente di una limitazione del tutto immotivata.

All'**articolo 21** è previsto il piano dell'offerta formativa (POF) che va mandato a inizio anno al C.N.F. da parte del COA, con la programmazione di tutti gli eventi da svolgersi durante l'anno. E' assolutamente un controsenso, anche perché, tanto per fare un esempio classico, se dovesse essere emessa una sentenza sensazionale oppure se dovesse essere promulgata una nuova "Fornero", cosa dovremmo fare? La commenteremo l'anno successivo!

All'**articolo 23** è previsto l'attestato di formazione continua, che costituisce un onere in più per i COA. E poi chi lo paga? Anche a considerare 1 euro ciascun attestato su 25.000 iscritti si tratta di affrontare una spesa elevata da inserire nel bilancio preventivo. In quale parte del sito dovrà essere inserito il relativo elenco?

In conclusione questo regolamento, invece di semplificare, complica al massimo, almeno per i grandi Ordini e per i propri iscritti, lo svolgimento della formazione continua.

Il Consigliere Stoppani si astiene.

Il Consiglio, ritenuto il testo del Regolamento sulla formazione continua contraddittorio e di difficile applicazione, chiede che il Consiglio Nazionale Forense revochi la predetta bozza ed effettui un totale ripensamento delle regole da stabilire per l'attuazione della formazione continua, a cominciare dall'esclusione di qualsiasi differenziazione tra formazione ed aggiornamento, che non debbono distinguersi tra loro.

Dichiara la presente delibera esecutiva e dispone la sua immediata trasmissione al C.N.F. e a tutti gli Ordini.

Comunicazioni del Presidente

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota del Dott. Mario Bresciano, Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 17 aprile 2014, con la quale chiede l'elenco degli avvocati disponibili a provvedere alla custodia ed alle operazioni di vendita dei beni immobili, con allegate le schede formate e sottoscritte dai professionisti secondo il modulo concordato con la IV Sezione Civile.

Il Presidente Bresciano chiede che l'elenco sia inviato entro il 1° luglio p.v.

Il Presidente Vaglio comunica al Consiglio di avere incontrato, unitamente al Consigliere Bolognesi e al Componente del Gruppo Informatico di Presidenza Avv. Antonio Labate, in data 22 aprile 2014 il Presidente della Sezione Immobiliare del Tribunale di Roma, Dott. Stefano De Michele, e di avere concordato di acquisire le domande degli avvocati per custodi giudiziari attraverso un "format" telematico che sarà predisposto da Lextel sul sito istituzionale, come da modello di domanda e di schede relativi ad esperienze maturate e corsi di approfondimento seguiti che distribuisce.

Il Consiglio approva.



– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota della Segreteria organizzativa del XXXII Congresso Nazionale Forense di Venezia, pervenuta in data 14 aprile u.s., con la quale comunica che l’Ordine degli Avvocati di Venezia ha deliberato di rivedere le singole quote di partecipazione al Congresso prevedendo anche la quota per giovani avvocati (under 35), determinandole per i delegati/congressisti in euro 200,00 oltre IVA, per i giovani under 35 in euro 150,00 oltre IVA, per gli accompagnatori in euro 200,00 oltre IVA.

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis), pervenuta in data (omissis), con la quale ringrazia il Consiglio per le lusinghiere espressioni usate nei suoi confronti per festeggiare (omissis).

Il Consiglio prende atto.

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell’Avv. Gianmarco Cesari, Presidente dell’Osservatorio Vittime della Lega Italiana dei Diritti dell’Uomo - LIDU, pervenuta in data 14 aprile 2014, con la quale chiede il patrocinio morale del convegno -già accreditato dal Consiglio- sul tema “Il risarcimento del danno alla persona tra la proposta di legge C1063 e la evoluzione recente della Giurisprudenza della Corte di cassazione. Riflessioni sul testo del disegno di legge Bonafede + altri C.1063” che si terrà martedì 6 maggio 2014, alle ore 19.00, presso la Camera dei Deputati – Palazzo Marini – Sala della Mercedes.

L’Avv. Cesari auspica, inoltre, la Presenza del Presidente Vaglio per un indirizzo di saluto.

Il Presidente informa il Consiglio di avere per la data prevista altri impegni già prefissati e di non poter partecipare all’interessante Convegno e auspica che un altro Consigliere possa portare il saluto del Consiglio.

Il Consiglio delibera di concedere il patrocinio morale e delega il Consigliere Santini a portare il saluto del Consiglio. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota della Signora Luisa Castellano della UniCredit Credit Management Bank, pervenuta in data 16 aprile 2014, con la quale chiede il patrocinio morale e il logo del Consiglio per il seminario sul tema “Processo Civile Telematico – Il deposito degli Atti e le Notifiche” che si svolgerà a Roma il prossimo 19 maggio, dalle ore 11.00 alle ore 13.30, presso la sala delle Conferenze UniCredit, Via Tupini 180. Saranno relatori Il Dott. Luigi Capaldo, Responsabile Sviluppo Giuridico Centro Sud Unicredit CMB, e gli Avv.ti Antonio Labate e Guglielmo Lomanno, Componenti del Gruppo Informatico dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

Il Presidente informa il Consiglio che, pur essendo impegnato alle 11.30 in un altro evento istituzionale, cercherà di portare il saluto del Consiglio.

Il Consiglio concede il patrocinio morale per l’evento.

- Il Presidente Vaglio ed il Consigliere Caiafa comunicano di aver organizzato nell’ambito del Progetto sul Sovraindebitamento un Corso che si terrà nell’aula consiliare nei giorni 30 giugno e 7 luglio dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e che vedrà quali Relatori, sui singoli temi, i Sigg.ri:

- Prof. Stefania Pacchi e Prof. Juana Pulgar Ezquerra: I sistemi europei a confronto;
- Avv. Alberto Avitabile, Avv. Prof. Giacomo Rojas Elgueta: I soggetti passivi e attivi;
- Avv. Corrado De Martini: I criteri di accesso alla procedura;



- Cons. Dott. Luigi D'Orazio: Il procedimento giudiziario;
- Dott. Eduardo Merlino: L'esecuzione del piano;
- Avv. Fabrizio Galluzzo: La responsabilità penale.

La partecipazione a ciascuna lezione darà diritto all'attribuzione di n. 3 crediti formativi.

Il Consiglio approva.

– Il Presidente Vaglio e il Consigliere Tesoriere Galletti, con riferimento alla delibera del 10 aprile 2014 con la quale era stato stabilito che alla testata on line “politicamentecorretto.com” fosse concesso il patrocinio morale e l'utilizzo del logo consiliare solo presentando istanza per ogni singola iniziativa editoriale, fanno presente che (omissis), ha precisato in data odierna la propria istanza limitando la richiesta di patrocinio alla sola rubrica “La voce degli Avvocati”, nella quale vengono pubblicate le notizie riguardanti l'Avvocatura, con particolare riferimento proprio a quelle relative all'Ordine degli Avvocati Roma.

Il Consiglio approva e concede il patrocinio e l'uso del logo. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Vaglio e il Consigliere Minghelli, con riferimento alla comunicazione contenuta nel verbale del 24 aprile u.s. relativa alla riunione mensile dei Presidenti degli Ordini Distrettuali e delle Unioni territoriali che si terrà a Roma i prossimi 16 e 17 maggio, nonché l'organizzazione di una visita culturale notturna per gli ospiti a cura del Consigliere Minghelli ed il Progetto Cultura dell'Ordine, riferiscono che la Dott.ssa Laura Amidoni dell'Associazione Obelisco propone una visita guidata nei “Sotterranei delle case romane di San Giovanni e San Paolo” al Celio. Il sito chiude al pubblico alle ore 18.00, e dopo tale orario è possibile effettuare visite guidate a richiesta che dovranno concludersi in ogni caso entro le ore 20.00. (omissis).

Il Consiglio approva.

- Il Presidente Vaglio riferisce sulla nota dell'Avv. Gianfranco Zarzana, Presidente degli Ordini degli Avvocati di Marsala, pervenuta in data odierna, con la quale comunica che il 9 e 10 maggio 2014, si terrà a Marsala un convegno sui temi della deontologia, delle commissioni disciplinari distrettuali e, in particolare, sull'art. 39 O.P. organizzato dall'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia. All'importante evento parteciperanno il Vice Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Carlo Vermiglio, nonché numerosi Presidenti degli Ordini forensi e delle Unioni Distrettuali italiani.

Il Consiglio manda alla Segreteria di comunicare l'impossibilità del Presidente e dei Consiglieri a partecipare all'evento per pregressi impegni istituzionali e/o professionali.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

Il Consiglio

Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Alessandro Boni, Riccardo Carboni, Massimiliano Casadei, Elisa Curri, Gabriele De Majo, Ester Ferrari Morandi, Alessandro Ferretti, Aldo Grella, Daniela Iannettone, Maria Luisa Imbardelli, Federica Lamberti, Cecilia Sponza, Alessandro Testa, Francesco Vizzone,



autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell'Ordine degli Avvocati di Bari, pervenuta in data 17 aprile 2014, accompagnatoria delle osservazioni alla bozza di regolamento sulla formazione continua predisposta dal Consiglio Nazionale Forense da loro formulate che si trascrivono:

“- rilevato che nonostante la chiara volontà del legislatore di superare ‘l’attuale sistema dei crediti formativi’ con la bozza del regolamento sulla formazione continua il CNF prosegue nell’anacronistica scelta di determinare il numero dei crediti necessari (60) per l’adempimento degli obblighi formativi; - ritenuto che tale determinazione appare sorretta, da un canto, dal sofisma secondo cui il rispetto della legge si realizzerebbe superando non già il ‘sistema dei crediti formativi’ ma quello ‘attuale’, con un incomprensibile diverso criterio ‘più oggettivo e qualitativamente efficace, che potremmo definire crediti/eventi’ e, dall’altro, dall’erroneo convincimento che, al di fuori dei crediti formativi, non vi sia altra possibilità di valutazione (e di conseguente verifica) dell’aggiornamento professionale, convincimento che si sostanzia nell’affermazione che ‘l’unità di misura della formazione, universalmente riconosciuta e utilizzata, è comunque il CF (credito formativo)’; - considerato che, la ormai pluriennale esperienza acquisita dagli Ordini in tema di formazione continua, ha consentito di accertare l’assoluta inidoneità del sistema di acquisizione dei crediti formativi. Sistema che, se valido in altri ordinamenti in cui rileva l’accumulo delle conoscenze, appare certamente inadatto all’aggiornamento professionale degli avvocati, in cui rileva non già la mera partecipazione ad evento e l’accumulo dei crediti, ma l’impegno dell’iscritto all’acquisizione di nuove e più approfondite conoscenze negli specifici settori di interesse professionale; - considerato, altresì, che, al di là del numero delle ore e dei crediti accumulati, l’adempimento dell’obbligo formativo ben può essere dimostrato, in concreto, con l’attiva partecipazione anche ad un solo evento, assumendo rilievo, non già la formale presenza all’evento, ma, da un canto, la volontà e l’impegno del professionista ad aggiornarsi e, dall’altro, l’effettiva utilità dell’evento al fine perseguito, cioè l’acquisizione di conoscenze funzionalmente dirette al ‘perfezionamento’ o ‘aggiornamento’ delle proprie capacità e dei propri interessi professionali; - ritenuto, peraltro, che occorre restituire agli avvocati la libertà e il piacere di partecipare ad ogni altro evento, senza l’assillo dei crediti formativi; PROPONE che, al fine di realizzare l’effettivo superamento del sistema dei crediti formativi e limitare l’obbligo di partecipare solo a quegli eventi di effettivo interesse dell’iscritto, quest’ultimo sia tenuto, ai fini dell’aggiornamento professionale, a fornire la prova di aver partecipato, nell’anno, ad almeno un evento di interesse specifico, cioè diretto ad affinare le proprie conoscenze nel settore di attività professionale prevalentemente svolta (civile, penale, amministrativo, tributario, ovvero fallimentare, lavoro, ecc.)”;

nonchè

“- considerato che l’attuale orientamento professionale, superando la previsione disciplina, ha delineato una netta separazione fra i ‘compiti’ e le ‘prerogative’ degli Ordini e le funzioni del CNF ponendo fine a confuse sovrapposizioni verificatesi, con la vecchia disciplina, nel corso degli anni; - rilevato, infatti, che dall’esame delle stesse norme puntualmente richiamate dal CNF nella ‘base normativa’ (articoli 11, 29, 32,35,37) della relazione di accompagnamento (pagine 4-6) alla bozza di



regolamento, risulta evidente che la nuova legge professionale affida esclusivamente agli Ordini territoriali il compito di organizzare e promuovere gli 'eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti', attribuendo al CNF il solo compito di stabilire 'modalità' e 'condizioni' per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento e per la gestione e la organizzazione dell'attività di aggiornamento; - considerato, peraltro, che la vocazione del CNF all'attività formativa, potrà efficacemente realizzarsi, in conformità e nel rispetto dell'Ordinamento, mediante il prestigioso compito conferitogli dall'art. 22, di istituire e disciplinare la Scuola Superiore dell'Avvocatura, destinata a formare i futuri avvocati cassazionisti; - ritenuto, pertanto che il regolamento predisposto dal CNF vada al di là di quanto la legge espressamente dispone, attribuendo al medesimo CNF compiti e prerogative non previste dal legislatore; PROPONE che dalla bozza di regolamento in questione vadano espunte tutte quelle disposizioni che, evocando la vecchia e ormai superata disciplina, attribuiscono al CNF compiti di organizzazione e promozione di eventi, non più previsti dalle legge".

Il Consiglio ringrazia il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari per le osservazioni, che condivide in pieno. Dichiaro la presente delibera immediatamente esecutiva e delega la Segreteria a trasmettere i ringraziamenti.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell'Avv. Ester Perifano, Segretario Generale dell'Associazione Nazionale Forense, accompagnatoria della delibera emessa in merito alla Bozza di regolamento sulle Scuole Forensi che si trascrive:

"- l'art. 29, comma 1, lett. c), della L.247/12 prevede che il COA 'sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste dal regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo ...'; - l'art. 43 della medesima legge, al primo comma, prevede che il tirocinio consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a 18 mesi di corsi di formazione (e non di scuole forensi) di indirizzo professionale tenuti da Ordini e associazioni forensi nonché da altri soggetti previsti dalla legge'; l'art. 43, secondo comma, prevede che 'Il Ministro della Giustizia sentito il CNF, disciplina con regolamento: a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli Ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale: b) i contenuti formativi dei corsi di formazione c) la durata minima dei corsi di formazione in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale'; - la lettura coordinata delle due norme induce legittimamente a ritenere che il regolamento previsto dall'art. 43 è di competenza ministeriale e costituisce prius logico rispetto a quello ex art. 29, comma 1, lett. c), in quanto il primo è destinato a disciplinare, complessivamente, il sistema dei corsi di formazione di indirizzo professionale obbligatorio per la pratica forense ed il secondo a regolamentare esclusivamente uno solo (le scuole forensi, n.d.r.) tra i vari soggetti individuati dal legislatore (Ordini, associazioni e altri previsti dalla legge), legittimati alla tenuta di detti corsi; - l'emanazione del regolamento ministeriale previsto dall'art. 43 in epoca successiva a quella della bozza di regolamento in commento potrebbe incidere, proprio perchè avente portata generale, su aspetti e modalità oggi individuate nella detta bozza; - inoltre, stridente appare la formulazione del secondo comma dell'art. 1 della bozza di regolamento laddove, pur riconoscendosi formalmente l'autonomia organizzativa dei



singoli ordini circondariali, la natura di disciplinare quadro in materia sembra rispondere alla esigenza ‘di garantire l’omogeneità dei giudizi, delle condizioni per l’accesso e della qualità dell’offerta formativa, in conformità agli indirizzi fissati dal CNF’, che non trova alcun riscontro nella legge professionale, ma la cui individuazione spetta unicamente al Ministro della Giustizia con l’adozione del regolamento previsto dall’art. 43; - ancora ferma la necessaria e preventiva emanazione del regolamento ministeriale ex art. 43 L. 247/12, sebbene nella relazione introduttiva siano illustrate ratio e funzioni delle scuole forensi e della Scuola Superiore dell’Avvocatura e, con riferimento a quest’ultima (nonostante l’art. 22 sia l’unica disposizione della legge professionale a riconoscerle un ruolo, ad oggi esclusivamente al fine della iscrizione nell’albo per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori), sfuggono in assenza –lo si ribadisce- del regolamento ministeriale previsto dall’art. 43, le motivazioni, oltretutto la legittimità, sottese all’art. 6, comma 2, e all’art. 7 della bozza di regolamento in commento e al ruolo e ai compiti ivi previsti in capo alla Scuola Superiore dell’Avvocatura; - infine, sempre con riferimento alle scuole forensi e a quelle Superiori dell’Avvocatura, anche a voler ammettere, ma si ribadiscono tutte le perplessità sopra evidenziate, al rilevanza di quest’ultima quanto alla frequenza obbligatoria di corsi di formazione di indirizzo professionale, è del tutto logico ed evidente che alla bozza di regolamento in oggetto dovrebbe essere contemporaneamente abbinato lo schema di regolamento relativo all’istituzione della Scuola Superiore dell’Avvocatura previsto dall’art. 22 della L. 247/12, oggi viceversa non elaborato, per quanto è noto, dal CNF. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, DELIBERA di invitare il Consiglio Nazionale Forense a ritirare la bozza di regolamento in epigrafe in attesa dell’emanazione del regolamento ministeriale previsto dall’art. 43 della legge n. 247/12.”.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota pervenuta dall’Associazione Etica delle Professioni con la quale comunica sul successo ottenuto dalla quinta tappa del Road Show che si è tenuta a Roma lo scorso 10 aprile, in occasione della quale è stato trattato l’argomento “Le professioni giuridiche e l’etica del diritto: prospettive, valutazioni e proposte”.

Il Consiglio prende atto.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota pervenuta dal Dott. Bruno Barra, Presidente del Centro Studi Trasporto Aereo Sicurezza & Ambiente, accompagnatoria del programma dettagliato del Corso di Alta Formazione per Operatori di Diritto e Professionisti dei Trasporti e della Navigazione, che si svolgerà nei giorni 19, 20, 27 e 28 maggio prossimi presso la Sala Convegni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Via dell’Arte 16, Roma. All’apertura del corso, programmata per le ore 9.00 di lunedì 19 maggio p.v. svolgerà un indirizzo di saluto anche il Presidente Vaglio, il quale conferma la propria partecipazione.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto comunica che è pervenuta dal Consiglio Nazionale Forense la citazione per il (omissis), per la trattazione del ricorso proposto dall’Avv. (omissis) avverso il provvedimento del (omissis) con la quale il Consiglio gli ha irrogato la sanzione disciplinare della censura.

Il Consiglio prende atto e delibera di non costituirsi.



- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell'Ufficio dei Referenti per la Formazione Decentrata della Scuola Superiore della Magistratura - Istituto Universitario Europeo della Corte Suprema di Cassazione, pervenuta in data 23 aprile 2014, con la quale comunica che il giorno 8 maggio 2014, dalle ore 9.30, si svolgerà nell'Aula Magna della Corte di Cassazione l'incontro di formazione, aperto anche alla partecipazione degli Avvocati, sul tema "Uguali nella diversità: il diritto antidiscriminatorio in Italia e nell'Unione europea".

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota del Dott. Oberdan Forlenza, Consigliere di Stato e Segretario Generale del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, pervenuta in data 24 aprile 2014, accompagnatoria della comunicazione inviata dallo stesso ai dirigenti delle Sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato, al Segretario Generale del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, ai Segretari Generali dei Tribunali Amministrativi regionali, ai dirigenti delle Sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali, relativa all'attuale formulazione delle istruzioni operative per i difensori costituiti (art. 136 comma 1 c.pa – disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici).

In particolare le predette istruzioni operative si articolano nei seguenti punti:

- a) con riferimento ai ricorsi depositati prima della data di entrata in vigore del Codice del processo amministrativo (16 settembre 2010): la comunicazione andrà effettuata all'indirizzo PEC dell'avvocato domiciliatario, come risultante dai pubblici elenchi, salvo che il difensore, (diverso dal domiciliatario) dichiari con atto depositato in segreteria di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo PEC; in assenza di difensore domiciliatario, la comunicazione andrà comunque effettuata a mezzo PEC, e precisamente all'indirizzo PEC del primo difensore indicato in ricorso, come risultante dai pubblici elenchi;
- b) con riferimento ai ricorsi depositati successivamente all'entrata in vigore del Codice del processo amministrativo: 1) la comunicazione andrà effettuata all'indirizzo PEC dell'avvocato domiciliatario risultante dai pubblici elenchi, salvo che il difensore dichiari con atto successivamente depositato in segreteria di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo PEC; 2) in mancanza di domiciliatario presso un difensore, la comunicazione andrà effettuata all'indirizzo PEC del difensore indicato in ricorso; 3) in caso di indicazione di più indirizzi PEC da parte dei difensori componenti il collegio difensivo, la comunicazione a mezzo PEC andrà effettuata all'indirizzo PEC del primo difensore indicato in ricorso e risultante dai pubblici elenchi, salvo che il collegio difensivo dichiari, nel ricorso o con atto successivamente depositato in segreteria, di voler ricevere le comunicazioni ad un (unico) diverso indirizzo PEC, corrispondente ad uno dei difensori, risultante dai pubblici elenchi; 4) in caso di contrasto tra l'indirizzo PEC indicato in ricorso e quello risultante dai pubblici elenchi, si darà prevalenza a quest'ultimo.

Riassumendo: dal 16 giugno 2014 dovrà essere effettuata una sola comunicazione a mezzo PEC; per i ricorsi depositati dopo il 16 giugno 2014, sarà cura del o dei difensori indicare un unico indirizzo PEC.

Il Consiglio delega il Consigliere Tesoriere, quale Responsabile del Progetto di Diritto Amministrativo, ed il Consigliere Stoppani ad illustrare al Consiglio tutte le criticità in ordine al nuovo sito della Giustizia Amministrativa ed alle notificazioni nel processo amministrativo, in modo da comunicarle a tutti gli iscritti.



– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell’Avv. (omissis) legale del Comune di Novara, pervenuta in data 23 aprile 2014, con la quale chiede di divulgare presso gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Roma la pubblicazione sul sito internet del Comune di Novara e sull’Albo Pretorio dell’avviso pubblico di procedura comparativa per conferimento di incarico di domiciliazione avanti il Tribunale di Roma nel procedimento di ingiunzione nei confronti del Ministero della Giustizia e successive incombenze. La scadenza dell’avviso è prevista per il 6 maggio 2014.

Il Consiglio delibera di pubblicare l’avviso e dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota dell’Ordine degli Avvocati di Monza, pervenuta in data 22 aprile 2014, accompagnatoria della delibera in materia di versamenti unitari a compensazione dei crediti d’imposta dei professionisti, tra i quali gli avvocati (decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014). Il decreto prevede la possibilità di compensare il credito d’imposta emergente dalla dichiarazione dei redditi con i contributi previdenziali da versare alla propria Cassa di riferimento (per gli Avvocati la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense). A seguito di ciò l’Ordine di Monza invita la Cassa Forense ad adottare ogni provvedimento necessario all’attuazione del sistema di compensazione proponendo delle linee guida da adottare.

Il Consigliere Stoppani si astiene.

Il Consiglio aderisce alla proposta del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Monza, mandando la comunicazione a tutti i Delegati del Lazio alla Cassa Forense.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto distribuisce la relazione della Commissione per la revisione dell’organico del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 16 aprile 2014.

Il Consiglio approva la relazione e rinvia all’adunanza del 22 maggio 2014 per deliberare l’adozione della nuova pianta organica, disponendo che ciascun Consigliere trasmetta le proprie osservazioni alla Segreteria entro il 20 maggio 2014 alle ore 13.00. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

– Il Consigliere Segretario Di Tosto riferisce sulla nota della Scuola Superiore dell’Avvocatura, pervenuta in data 24 aprile 2014, con la quale comunica che è stato organizzato un convegno per il 9 maggio p.v., dalle ore 9.30 alle ore 18.00, presso l’Aula Magna del Tribunale per i Minorenni di Roma, sul tema “Tutela del minore straniero non accompagnato: confronti tra diritto interno, comunitario e internazionale”. In tale occasione il Presidente Vaglio svolgerà un indirizzo di saluto ai partecipanti.

Il Consiglio prende atto.

comunicazioni del Consigliere Tesoriere

– Il Consigliere Tesoriere Galletti rappresenta al Consiglio l’opportunità, per evidenti ragioni di economicità, efficienza e buon andamento dell’amministrazione, che in occasione di tutti i servizi erogati in favore degli iscritti e di terzi da parte del personale dipendente debba essere verificata la posizione debitoria dell’iscritto e effettuata l’immediata segnalazione via pec al funzionario responsabile dell’Ufficio Tesoreria, ai fini dell’avvio del procedimento di sospensione.

Il Consiglio approva.



- Il Consigliere Tesoriere Galletti riferisce che è pervenuto il preventivo di spesa dalla (omissis) per un importo di euro (omissis) oltre Iva, al fine di risolvere alcuni problemi causati dalla mancanza di rete telefonica. Il preventivo di cui sopra si riferisce alla fornitura ed installazione di una scheda per 15 utenti digitali a 2 fili, da collegare alla centrale telefonica e di due telefoni digitali Philips Ergoline a 2 fili.

Il Consiglio approva.

Fondo Assistenza Consiglio

- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, visti gli atti e udita la relazione del Consigliere Tesoriere Antonino Galletti, delibera di erogare (n. 8 sussidi) a titolo di assistenza:
(omissis)

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti della Dott.ssa (omissis)

(omissis)

Proc. disc. n. (omissis) nei confronti dell'Avv. (omissis)

(omissis)

Approvazione del verbale n. 16 dell'adunanza del 24 aprile 2014

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia, il Consiglio approva il verbale n. 16 dell'adunanza del 24 aprile 2014.

Pratiche disciplinari

P.D. n. (omissis) - Avv. (omissis)

Il Consiglio

- vista la decisione (omissis), con la quale all'Avv. (omissis), veniva inflitta la sanzione disciplinare della cancellazione dall'Albo degli Avvocati;
- considerato che il Consiglio Nazionale Forense, con decisione in data (omissis), ha accolto parzialmente il ricorso e applicato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi dodici;
- considerato, inoltre, che la predetta decisione del Consiglio Nazionale Forense è stata notificata all'interessata in data (omissis);

delibera

di dare esecuzione alla citata sanzione disciplinare di sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi dodici con decorrenza dal (omissis).

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla-osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Consigliere Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 17)



(omissis)

Cancellazioni dall'Albo a domanda (n. 8)

(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 1)

(omissis)

Cancellazioni dall'Albo per decesso (n. 2)

(omissis)

Esecuzione delibera del 10 aprile 2014 (n. 1)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 41)

(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati (n. 2)

(omissis)

Abilitazioni (n. 4)

(omissis)

Revoche abilitazioni per decorrenza termini (n. 6)

(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 3)

(omissis)

Nulla-osta al trasferimento di praticanti avvocati (n. 1)

(omissis)

Certificati di compimento della pratica forense (n. 15)

(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative di (n. 1) esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Bruni e Galletti, procede all'esame di alcune domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva.

- In data 29 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello Studio Legale Lombardo & Associati e Studio Legale Tributario Santacroce-Procida-Fruscione, dell'attività interna allo studio "La gestione aeroportuale: profili amministrativi, fiscali e doganali", che si svolgerà dal 20



maggio al 17 luglio 2014, della durata complessiva di 36 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere ventiquattro crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 17 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.GI.FOR. – Associazione Giovanile Forense – A.F.E.C. –Associazione Forense Emilio Conte –Movimento Forense, dell'evento gratuito, “La nuova Legge Professionale Forense”, che si svolgerà il 22 maggio 2014, della durata di 4 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi deontologici per l'evento suindicato.

- In data 24 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Agire e Informare, dell'evento gratuito, “I nuovi parametri Forensi – Profili applicativi”, che si svolgerà il 6 maggio 2014, della durata di 2 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi deontologici per l'evento suindicato.

- In data 28 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.N.A.I. - Associazione Nazionale Avvocati Italiani – Roma, dell'evento gratuito, “Nuove Tecnologie applicate alla professione forense e norme deontologiche in Italia ed in Europa – Il dovere di aggiornamento dell'Avvocato alla vigilia dell'obbligatorietà del processo civile telematico” che si svolgerà il 6 maggio 2014, della durata di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi di cui due deontologici per l'evento suindicato.

- In data 28 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'A.N.A.I. - Associazione Nazionale Avvocati Italiani – Roma, dell'evento gratuito, “Codice deontologico forense italiano ed europeo – Aspetti problematici relativi a nuove tecnologie – Social Network – Cloud Computing –Processo civile telematico” che si svolgerà il 12 maggio 2014, della durata di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi di cui due deontologici per l'evento suindicato.

- In data 28 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ADR Intesa S.r.l.,



dell'evento gratuito, "La mediazione in materia bancaria: l'anatocismo e le altre criticità nel contenzioso sui contratti di conto corrente bancario", che si svolgerà il 28 maggio 2014, della durata di 4 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 29 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Associazione Filografia – Associazione per la Promozione degli Studi Grafologici, dell'evento gratuito, "L'indagine grafologica e contraffazione di documenti. Strumenti e tecnologie di ausilio nell'accertamento del vero. Esami a mezzo ingrandimento ottico e digitale, irraggiamento ultravioletto ed infrarosso; discriminazione degli inchiostri; sovrapposizione di tracciati grafici e/o a stampa; compilazione abusiva o alterazione di titoli bancari, moduli, documenti di interesse legale", che si svolgerà il 10 maggio 2014, della durata di 2 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 29 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, dell'evento gratuito, "Giornata della Giustizia Tributaria", che si svolgerà il 16 maggio 2014, della durata di 2 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 28 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, dell'evento gratuito, "Il contratto di appalto e l'intrigato sistema delle responsabilità in materia di lavoro subordinato", che si svolgerà l'8 maggio 2014, della durata di 4 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 29 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'Università E-Campus, dell'evento gratuito, "Il Pubblico Impiego. Il riparto di giurisdizione tra Giudice Ordinario e Giudice Amministrativo. Orientamenti giurisprudenziali e recenti prospettive di riforma", che si svolgerà il 20 maggio 2014, della durata di 3 ore.

Il Consiglio
(omissis)



delibera
di concedere tre crediti formativi per l'evento suindicato.

- In data 29 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA S.r.l., dell'evento, "L'A B C dei contratti pubblici di lavori, forniture, servizi", che si svolgerà l'8 e il 9 maggio 2014, della durata complessiva di 13 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tredici crediti formativi per l'intero evento suindicato.

- In data 29 aprile 2014 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dell'ITA S.r.l., dell'evento, "Il rimborso delle spese processuali dei dipendenti pubblici nel giudizio civile, penale e amministrativo-contabile", che si svolgerà l'8 e 9 maggio 2014, della durata complessiva di 14 ore.

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere quattordici crediti formativi per l'intero evento suindicato.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla vengono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 70) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 16) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Minghelli comunica che, nell'ambito del Progetto Cultura e Spettacolo il 17 maggio 2014 alle ore 18.00 terrà l'evento "Le statue parlanti tra i Palazzi di Roma", appuntamento delle Passeggiate Romane, visite guidate con, come guida, oltre ad un professionista, anche un collega Avvocato che si presterà a fare da Cicerone, naturalmente a titolo assolutamente gratuito. La visita alle sei "statue parlanti" (Pasquino, Abate Luigi, Madama Lucrezia, Marforio, Facchino e Babuino), che vedrà come colleghi impegnati il Consigliere Aldo Minghelli e l'Avv. Filippo Maria Berardi, è il pretesto per passeggiare tra le più belle vie di Roma ed ammirare palazzi, chiese, monumenti e vicoli della cui storia verranno narrati aneddoti e curiosità. Passeggiando tra una statua e l'altra, guarderemo e conosceremo aneddoti su Palazzo Bonadies del ramo del Dottore, Palazzo Braschi, destinato oggi a Museo di Roma, Palazzo Russo e la piccola chiesa di San Pantaleo, le case dei Massimo, la chiesa di S. Andrea della valle, Palazzo Vidoni, Palazzo Besso e Piazza Argentina, con la sua Torre ed il suo Teatro, la chiesa del Gesù e Palazzo Cenci-Bolognetti, Piazza San Marco, Piazza del Campidoglio, Piazza Venezia, Palazzo Bonaparte ed il grande complesso dei Palazzi Doria-Pamphili, Via Lata, Via del Corso, Via Vittoria e Via del Babuino. Insomma una divertente passeggiata per una insolita serata piena di curiosità". Ora e luogo di incontro: ore 17.30 in Piazza Pasquino, davanti la statua. Prenotazioni (vincolanti) fino a tre giorni prima e numero di partecipanti massimo in 30 persone. Il costo di partecipazione comprensivo degli auricolari: euro 8, la durata prevista è di circa due ore.

Il Consigliere Minghelli chiede dichiararsi l'immediata esecutività vista l'imminenza dell'evento.

Il Consigliere Stoppani si astiene.



Il Consiglio approva dichiarando la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti comunica che il “Progetto di Diritto Amministrativo”, dallo stesso presieduto, unitamente all’Associazione di Diritto Alimentare, ha organizzato un Seminario di Diritto Alimentare, che si svolgerà sempre nell’Aula Avvocati dell’Ordine, secondo il seguente programma:

- 1) **21 maggio 2014**, ore 15.30-17.30 – La disciplina europea dei prodotti alimentari. Relatori: Prof. Avv. Ferdinando Albisinni o Dalla legislazione alimentare al diritto alimentare europeo o Il Regolamento CE n. 178/2002 ed i nuovi contratti dei prodotti alimentari; Prof. Avv. Paolo Borghi Le fonti internazionali del diritto alimentare - L’interpretazione conforme del diritto alimentare nazionale.
- 2) **28 maggio 2014**, ore 15.30-17.30 - I prodotti di qualità. Relatori: Avv. Fabio Giuseppe Lucchesi I prodotti DOP, IGP, e STG; Avv. Monica Minelli La disciplina dei vini di qualità e le competenze dei Consorzi di tutela.
- 3) **4 giugno 2014**, ore 15.30-17.30 - Profili ambientali del diritto alimentare. Relatori: Prof. Avv. Francesco Bruno Le regole ambientali di produzione degli alimenti; Prof. Avv. Matteo Benozzo. I prodotti alimentari come rifiuti.
- 4) **11 giugno 2014**, ore 15.30-17.30 - Etichettatura, marchi e pubblicità dei prodotti alimentari. Relatori: Prof. Stefano Masini Il nuovo regolamento sull’informazione del consumatore di prodotti alimentari; Prof.ssa Lorenza Paoloni La disciplina dei profili nutrizionali e degli health claims.
- 5) **25 giugno 2014** – 15.30-18.30 - Regole e tutele nell’agroalimentare: quali prospettive? Presiede: Dott. Giancarlo Caselli. Relatori: Cons. Pio Silvestri – Vice Procuratore Generale della Corte dei Conti Dott. Jacopo Berti – AGCM - Direttore Dir. Agroalimentare e Trasporti - Direttore Generale Tutela del Consumatore Dott. Emilio Gatto - MIPAAF – Dir. Gen. Prevenz. e Contrasto Frodi Alimentari, un Consigliere del TAR Lazio e un Magistrato della Proc. Gen. Roma.

Ai partecipanti alle prime quattro lezioni del Seminario verranno riconosciuti 2 crediti formativi per ogni giornata, ai partecipanti alla quinta lezione verranno riconosciuti n. 3 crediti formativi.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Tesoriere Galletti, anche per conto del Consigliere Bruni, quali coordinatori del Dipartimento Centro Studi, Formazione e Crediti Formativi, considerato che la società Lextel ha comunicato che per estrapolare tutti i dati relativi alla formazione svolta dagli iscritti all’albo di Roma (circa 28.000 compresi i praticanti abilitati) nel precedente triennio è necessario un tempo di sei mesi, propone di procedere con un sistema di controllo “a campione” nei confronti dei soli Colleghi destinatari di esposti disciplinari ed all’uopo il Dipartimento Disciplina, di concerto con il Dipartimento Centro Studi, annoterà su ogni fascicolo che sarà aperto eventuali inadempienze del destinatario dell’esposto.

Il Consigliere Stoppani ricorda l’obbligo di verifica su tutti gli iscritti, che potrebbe essere affiancato da un controllo a campione.

Il Consigliere Scialla propone di rinviare il controllo a campione allo spirare del termine, fino a giugno, concesso ai Colleghi per integrare i crediti mancanti.

Il Consigliere Cassiani a proposito dei crediti formativi propone di prorogare il termine e di procedere alla convocazione periodica degli iscritti scelti “a campione”. Propone, inoltre, che nello stesso tempo, il Consiglio inserisca sul sito un invito rivolto a tutti gli iscritti perchè provvedano



oppure evidenzino eventuali cause di esonero tra quelle previste dal Regolamento.

Il Consigliere Santini propone di individuare un criterio alternativo per procedere alla verifica e campione di chi non ha assolto correttamente all'obbligo di formazione. Il criterio potrebbe essere individuato nella estrazione a sorte, con controlli periodici, di nominativi di Colleghi iscritti all'Albo.

Il Consiglio rinvia ad altra adunanza successiva alla data del 30 giugno 2014.

- Il Consigliere Scialla riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), la quale richiede la presenza di un Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma per il giorno (omissis) presso lo studio del Collega (omissis), al fine di permettere il corretto rilascio della stanza dallo stesso sublocata.

Il Consiglio delega il Consigliere Cassiani .

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 7) pareri su note di onorari:
(omissis)